

N. 08736/2010REG.SEN.
N. 10306/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38, 60 e 74 e 114.3 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 10306 del 2009, proposto da:

Cstp - Azienda della Mobilita' S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe D'Amico, Lodovico Visone, con domicilio eletto presso Lodovico Visone, in Roma, via del Seminario N. 113/116;

contro

Regione Campania, rappresentata e difesa dagli avv. Edoardo Barone, Lidia Buondonno, Massimo Lacatena, con domicilio eletto presso Lidia Buondonno, in Roma, via Poli, 29;

per la riforma

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n.

04682/2009, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO SOMMA A TITOLO DI COMPENSAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2010 il Cons. Adolfo Metro e uditi per le parti gli avvocati Visone e Barone;

visto l'art. 114.3 del cod. proc. amm., che dispone la decisione in forma semplificata.;

Con la sentenza n. 10306/09, di cui si chiede l'ottemperanza, è stata dichiarata la spettanza, in favore della Soc.ricorrente, per gli anni dal 1997 al 2002, delle compensazioni economiche previste dal regolamento CEE n. 1191/69; la Sezione ha disposto di accertare l'entità di tali compensazioni secondo le modalità dell'art. 35 del D.Lgs. n. 80/98.

Peraltro, con decreto dirigenziale n. 231 del 24/11/09, la Regione, sul presupposto della mancata collaborazione della società ricorrente, ha affermato l'impossibilità di procedere alla quantificazione delle somme dovute a titolo di compensazione ed ha affermato che le stesse non sono dovute.

Considerato che la procedura di cui al cit. art. 35, disposta dalla sentenza, è finalizzata a stimolare l'accordo tra le parti in ordine alla determinazione delle somme dovute, ma preclude l'accertamento unilaterale di non spettanza delle stesse; considerato, pertanto, che il cit. decreto n. 231/09 deve considerarsi nullo, ai sensi dell'art. 114.4, lett. b) del c.p.a.; considerato che occorre quantificare le somme dovute alla ricorrente secondo i criteri indicati nella sentenza e che, a tal fine, deve essere nominato un commissario ad acta che provveda all'incombente richiesto.

Tutto ciò premesso, si dispone la nomina di un commissario ad acta nella persona di un dirigente di ragioneria dell'Ufficio territoriale del Governo, che sarà individuato dal prefetto di Napoli, che provvederà all'accertamento, ove possibile, in contraddittorio tra le parti, delle somme eventualmente dovute dalla Regione a favore della ricorrente.

Si assegnano, per l'espletamento dell'incombente, giorni 120 dalla nomina del commissario, che dovrà intervenire entro 10 giorni dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente decisione, ovvero dalla sua notificazione a cura della parte più diligente.

Il commissario ad acta depositerà presso la segreteria della sezione, alla fine dell'incarico, motivata relazione.

La liquidazione del compenso del commissario e delle spese del

giudizio viene rinviata all'esame della relazione commissariale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), ai sensi dell'art. 114.4 lett. b) del c.p.a., dichiara nullo il decreto n. 231/09 e dispone la nomina di un commissario ad acta, prescelto dal Prefetto di Napoli tra i dirigenti di ragioneria del locale Ufficio del Governo, perchè provveda all'incombente di cui in motivazione depositando, presso la segreteria della Sezione, motivata relazione di calcolo nel termine di giorni 120 dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza parziale; fissa l'udienza del 3 maggio del 2011 per il prosieguo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2010, con l'intervento dei magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere

Aldo Scola, Consigliere

Nicola Russo, Consigliere

Adolfo Metro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

